



Sentenza n. 81/2023 pubbl. il 02/02/2023

RG n.2182/2022

Repert. n. [REDACTED]/2023 del 03/02/2023

N. R.G. [REDACTED]/2022

## TRIBUNALE DI FERRARA

Verbale telematico della causa n. R.G. [REDACTED]/2022

tra

[REDACTED] BANCA S.P.A.

ATTRICE/APPELLANTE

contro

[REDACTED]

CONVENUTA/APPELLATA

Oggi **2 febbraio 2023** innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:

per [REDACTED] BANCA S.P.A. l'avv. [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED] per delega orale.

per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

E' presente il dr. Davide Tundo tirocinante *ex art. 73 D.L. 69/2013*.

Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

L'avv. [REDACTED] conclude come da note conclusive: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito quale giudice dell'impugnazione, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in riforma parziale della sentenza n. [REDACTED]/2022 (R.G. [REDACTED]/2021) pronunciata dal Giudice di Pace di Ferrara in data 07/02/2022 (depositata in data 09/09/2022, non notificata, così pronunciare:*



*IN VIA PRELIMINARE:*

*accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] BANCA SPA con riferimento ai costi di intermediazione, essendo legittimato l'intermediario del credito che ha incassato le somme versate dalla Sig.ra [REDACTED]*

*NEL MERITO:*

*respingere la domanda di restituzione dei costi di intermediazione, in quanto incassati da [REDACTED] SPA;*

*applicare il criterio di calcolo del costo ammortizzato (c.d. "curva degli interessi") unico criterio convenuto dalle parti per il calcolo degli interessi, limitando pertanto il rimborso al minor importo risultante, rispetto all'applicazione del criterio pro rata temporis richiesto invece dall'attore;*

*liquidare gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda giudiziale.*

*IN OGNI CASO: Con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. o, in caso di liquidazione delle spese di lite, senza applicazione di alcun aumento percentuale.*

*L'avv. [REDACTED] conclude come da note conclusive: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito in grado di appello, contrariis reiectis*

- respingere l'appello siccome infondato in fatto e diritto;*
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale espressamente si dichiara antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.*

\*\*\*

*Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.*



Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Il Giudice

dr. Mauro Martinelli





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA**

Il Tribunale di Ferrara, in grado di Appello, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex artt. 352, IV comma e 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. [REDACTED]/2022 promossa da:

[REDACTED] **BANCA S.p.A.** (P. IVA [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] del foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

**APPELLANTE**

contro

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] del foro di Faenza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

**APPELLATA**

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

pagina 4 di 16



letti gli artt. 352, IV comma e 281 *sexies* c.p.c.;

**o s s e r v a**

Con atto di citazione in appello, "[REDACTED] BANCA S.p.A." ha convenuto in giudizio [REDACTED] per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. [REDACTED] del 17 gennaio 2022 (depositata il 09 febbraio 2022).

L'appellante ha dedotto che il giudizio di primo grado era diretto ad accertare l'inapplicabilità dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 dell'11 settembre 2019, nota come "sentenza *Lexitor*" del 2019<sup>1</sup> al rapporto di credito con la convenuta e, di conseguenza, la non ripetibilità dei costi c.d. "*up front*" a seguito della estinzione anticipata effettuato dalla cliente ex art 125 *sexies* T.U.B.

Il Giudice di Pace di Ferrara ha rigettato la domanda e, facendo applicazione dei principi interpretativi enunciati dalla Corte comunitaria, in accoglimento della domanda riconvenzionale dalla convenuta, ha condannato l'istituto alla restituzione della somma richiesta pari ad € 2.230,17.

L'appellante ha dedotto la erroneità della sentenza in virtù della dedotta inapplicabilità retroattiva della decisione della Corte di Giustizia, essendo il rapporto di credito sorto nel 2015 e cessato nel 2018, anche alla luce della normativa interna sopravvenuta (art. 11 *octies* D.L. 73/21, c.d. "Decreto Ristori *bis*") che - nel modificare l'art. 125 *sexies* in linea con quanto affermato dalla C.G.U.E - ne aveva previsto l'applicabilità solo per

<sup>1</sup> Con la sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 "Lexitor", la Corte di Giustizia ha affermato che in caso di estinzione anticipata dei prestiti al consumo (contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e forme assimilate) il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento, compresi i costi dovuti per le attività preliminari alla concessione del finanziamento e che non dipendono dalla sua durata (costi *up front*), oltre a quelli relativi ad attività o servizi collegati alla durata del rapporto (costi *recurring*). La distinzione tra le due tipologie di costo era sorta dalle prassi bancarie e riconosciuta anche dalla giurisprudenza e dall'A.B.I.



il futuro<sup>2</sup>.

Ha, poi, evidenziato la piena efficacia della clausola contrattuale di non rimborsabilità dei costi *up front*, espressamente accettata dalla cliente, contestando il criterio utilizzato dal Giudice per il calcolo proporzionale delle somme da restituire (*pro rata temporis* in luogo del criterio del costo ammortizzato) ed eccepito, infine, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in relazione alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione creditizia, pagati direttamente al mediatore.

La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza, sul presupposto dell'infondatezza dei motivi di appello per le ragioni già indicate nel giudizio di primo grado e recepite dal Giudice di Pace.

Nelle note conclusive, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 nel frattempo depositata<sup>3</sup>, l'appellante ha limitato le proprie conclusioni all'accertamento del difetto di legittimazione passiva con riferimento ai costi di intermediazione creditizia e invocato l'applicazione del criterio del "costo ammortizzato" – in luogo di quello *pro rata temporis* - per il calcolo dei costi *up front* da restituire.

All'udienza del 2 febbraio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e

---

<sup>2</sup> Il testo dell'art. 11 *octies* nella parte che interessa: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

<sup>3</sup> La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, il comma, limitatamente all'enunciato "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", così sancendo definitivamente ex art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. – come interpretato dalla CGE - il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi, compresi quelli *up front*, conseguente al rimborso anticipato.



discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

\*\*\*

L'art. 16, paragrafo I, della Direttiva 2008/48/CE, disciplinante il rimborso anticipato del credito, era stato attuato nell'ordinamento nazionale con l'inserimento - nel Testo Unico Bancario - del (previgente) art. 125 *sexies*.

Prima dell'intervento della Corte comunitaria, tale disposizione era stata interpretata riconoscendo al consumatore il diritto alla restituzione dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto (costi *recurring*), soluzione condivisa dalla normativa secondaria adottata dalla Banca d'Italia<sup>4</sup> e dalla giurisprudenza *medio tempore* formatasi.

A seguito della pubblicazione delle sentenza *Lexitor* (la quale, come anticipato, ha interpretato l'art. 16 *cit.* nel senso della rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento), si era sviluppato un nutrito dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la applicabilità immediata o meno della sentenza della C.G.U.E nel contenzioso giudiziario interno, in considerazione della vigenza delle disposizioni normative secondarie che continuavano a prevedere - e prevedono tuttora - la rimborsabilità *pro quota* solamente dei costi *recurring*.

In tale incerto contesto, è intervenuto il D.l. n. 73/2021, il cui art. 11 *octies*, come visto, ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB, introducendo

---

<sup>4</sup> Provvedimento del 9 febbraio 2011, sezione VII, paragrafo 5.2.1 lettera q), nota 3 "*Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*". Fonte <https://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni-trasparenza-operazioni/testo-disposizione-2019-Disposizioni-Testo-integrale.pdf>



una formulazione coerente con i principi affermati dalla Corte di Giustizia - prevedendo il diritto del cliente, che estingua anticipatamente il finanziamento, alla restituzione di *"tutti i costi compresi nel costo totale del credito"*, in misura proporzionale alla vita residua del contratto<sup>5</sup> - limitandone tuttavia gli effetti per il futuro e continuando a prevedere l'applicazione della precedente disposizione - integrata dalle norme secondarie della Banca d'Italia - ai rapporti pregressi.

Adeguandosi alla novella legislativa, il Collegio di Coordinamento dell'ABF<sup>6</sup> ha modificato il proprio orientamento escludendo la restituzione dei costi *up front*.

Le prospettazioni delle parti sono, dunque, espressione delle tesi dottrinali e giurisprudenziali che si fronteggiavano prima dell'intervento della Corte Costituzionale, sollecitato dal Tribunale di Torino e fondato sulla constatazione che ostava all'applicazione dei principi contenuti nella sentenza *Lexitor* ai rapporti sorti prima della novella normativa, non tanto la previsione della irretroattività della applicazione dell'art. 125 *sexies*, quanto il richiamo alle norme secondarie demandate alla Banca d'Italia che, come visto, prevedevano (e prevedono) la rimborsabilità dei soli costi *recurring*.

La soluzione, prima dell'intervento del Giudice delle Leggi, era, dunque, rimessa ad una attenta applicazione della gerarchia delle fonti, del principio di primazia delle norme comunitarie e dei rimedi di risoluzione delle antinomie normative (nazionali e sovranazionali).

Nelle more del giudizio, come anticipato, la Corte Costituzionale è intervenuta con la Sentenza n. 263 del 8 novembre 2022, dichiarando

<sup>5</sup> Il "vecchio testo" era il seguente: *"il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*

<sup>6</sup> Decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021.



l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 11 *octies*, limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo che la precedente formulazione dell'art. 125 *sexies*, applicabile *ratione temporis*, fosse in contrasto con i principi della sentenza *Lexitor* esclusivamente in riferimento al rinvio operato alle norme secondarie citate<sup>7</sup>.

Ne è conseguita la piena ripetibilità dei costi *up front* sia per i rapporti pregressi - in applicazione del testo legislativo abrogato, ma integrato dalla sentenza della C.G.U.E - sia per i rapporti sorti dopo il 26 maggio 2021 - in applicazione dell'art. 125 *sexies* come modificato dall'art.11-*octies*, commi 1, lettera b), e 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.

Il Giudice delle leggi ha dato atto, in sintesi, di come, all'esito della sentenza, dovesse ravvisarsi una coincidenza sul piano sostanziale -

<sup>7</sup> 12.1. "Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la conformità alla sentenza *Lexitor*. Ebbene, il contesto oggettivo del rimando alle norme secondarie, che opera solo in rapporto al precedente art. 125-*sexies* t.u. bancario, e la sua delimitazione temporale, circoscritta alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti - quelli per i quali resta in vigore la formulazione antecedente dell'art. 125-*sexies* - guidano con precisione verso le norme secondarie che il legislatore del 2021 ha inteso richiamare. Il riferimento è alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti [...], vale a dire le disposizioni che il 9 febbraio 2011, [...] Si tratta, dunque, da un lato, delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi *recurring* (Sezione VII) [...] richiamate dall'art. 11-*octies*, comma 2, che avallano l'interpretazione del precedente art. 125-*sexies*, comma 1, riferito unicamente ai costi *recurring* [...]. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.



nonostante la diversità letterale<sup>8</sup> - tra le due formulazioni (*ante* e *post* 2021) dell'art. 125 *sexies*, oltre che tra queste e l'art. 16 *cit.* come interpretato dalla sentenza *Lexitor*, con applicazione retroattiva<sup>9</sup>.

La corrispondenza sul piano sostanziale delle disposizioni consente di evidenziare che il nuovo testo, oltre a valere per il futuro, consolida il contenuto normativo della precedente formulazione, in senso conforme alla più volte citata sentenza della C.G.U.E, assicurando l'effettività del diritto, di matrice europea, alla riduzione di tutti i costi sostenuti dal

<sup>8</sup> Punto 12.3.2.: *“si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.*

*Immanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza.*

*Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali.*

*Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto».*

*In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti *recurring*, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*.*

*12.4.- Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.*

<sup>9</sup> La Corte costituzionale ha affermato che:

- le sentenze della C.G.U.E hanno tutte valenza retroattiva, salvo che l'applicazione sia limitata dalla sentenza stessa;
- anche l'art 125 *sexies*, *ante* modifica del 2021, era compatibile con la direttiva 2008/48/CE, nel senso della rimborsabilità dei fronti *up front*, con la conseguenza che la clausola di irretroattività prevista dal legislatore non impattava sull'applicazione dei principi della sentenza;
- la vecchia formulazione del 125 *sexies* è tuttora vigente per i rapporti pregressi, ma è compatibile, come spiegato, sul piano sostanziale con i principi *Lexitor*;
- il *vulnus* ai principi comunitari si rinvia solo nel rinvio alle norme secondarie, che prevedono la rimborsabilità dei soli costi *recurring*;
- l'eliminazione di questa parte della norma rimuove l'attrito con i vincoli imposti adesione UE.



consumatore.

Ciò posto, restano le contestazioni di parte attrice in relazione ai criteri di determinazione dei costi *up front* e di difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in relazione ai costi della mediazione creditizia.

Giova premettere come il III comma del novellato art 125 *sexies* individui espressamente nella banca finanziatrice il soggetto obbligato alla restituzione del compenso per l'attività di intermediazione creditizia, salvo il diritto di rivalsa sul mediatore.

Attesa l'applicazione solo futura della nuova formulazione, la norma assume – per i rapporti pregressi - un'indubbia valenza ricognitiva della disciplina generale del credito al consumo, prevista dal T.U.B, dalla quale trarre la *ratio* della previsione del diritto di regresso.

In generale, tale ricostruzione dogmatica appare coerente con la constatazione che le disposizioni normative del Titolo VI, capo II del TUB riconoscono l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quelli accessori e funzionali allo stesso, in quanto negozi tutti finalizzati a realizzare un'unica operazione commerciale.

Nella fattispecie del collegamento negoziale, infatti, i singoli rapporti perseguono un interesse immediato e diretto che è strumentale all'interesse globalmente conseguito dell'operazione, costituente la ragione causale concreta.

L'unitarietà della operazione commerciale e il collegamento negoziale strumentale consentono – nell'ottica della tutela integrale del consumatore – di riconoscere il diritto di quest'ultimo di esercitare i propri diritti direttamente nei confronti del finanziatore, senza obbligo di parcellizzazione dell'esercizio dell'azione giudiziaria.



Emblematico è l'art. 125 *quinquies* – come novellato dal d.lgs 141/2010 - che riconosce al consumatore il diritto di agire direttamente nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore, per la restituzione degli importi pagati e lo legittima ad agire anche nei confronti del cessionario del credito<sup>10</sup>.

Anche nel contratto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento, essendo il primo indubbiamente preordinato, accessorio e funzionale al secondo.

La circostanza che la somma dovuta a titolo di oneri di intermediazione sia versata al mediatore, non elimina – in virtù del dedotto collegamento negoziale - la responsabilità dalla banca mutuante (cfr. Tribunale di Napoli, 30 settembre 2022, n.8552).

A ciò si aggiunga che la “provvigione” viene trattenuta dal capitale mutuato - unitariamente agli altri costi e commissioni – e versata dalla Banca direttamente all'intermediario, la cui terzietà non è spesso nemmeno percepita dal consumatore.

E', dunque, incontestabile il collegamento negoziale con la conseguenza che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri ed accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti alla provvigione dovuta all'intermediario, residuando all'istituto di credito un diritto di regresso nei confronti dell'intermediario (cfr. Trib. Napoli Nord, 18 gennaio 2023 e Trib. Monza 4 gennaio 2023).

<sup>10</sup> Cfr. Cass. 27 settembre 2016 n. 19000: “*tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale*”, cui consegue che il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l'acquisto di un bene mai consegnato giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono, necessariamente, su quelle del finanziamento stesso”.



L'espressa previsione nel nuovo art. 125 *sexies*, dunque, non innova, ma riconosce l'esistenza del predetto collegamento negoziale, armonizzando il testo con la espressa previsione dell'estensione alle spese *up front* del diritto di credito del consumatore derivante dalla estinzione anticipata del finanziamento.

Il motivo di appello è quindi infondato.

Del pari non condivisibile è il motivo di appello legato all'asserita erroneità della sentenza di primo grado relativa al criterio utilizzato per il calcolo dei costi da rimborsare.

Preme evidenziare come la sentenza *Lexitor*, pur non dettando una disciplina chiara sul punto, pare indicare il metodo proporzionale come più coerente con la dicitura "*per la restante durata del contratto*" di cui all'art. 16 della Direttiva (punto 24 pronuncia).

A ciò si aggiunga il criterio negoziale: i costi *recurring*, oggetto di restituzione al momento dell'estinzione anticipata, sono stati effettivamente calcolati con il criterio *pro rata temporis* (cfr atto di citazione, pag. 32 - primo grado: "*Quanto, infine, alle commissioni di cui alla lettera C del prospetto economico alla pag. 1 del contratto, le stesse sono già state riconosciute all'odierna resistente e, conseguentemente, rimborsate al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, per la complessiva somma di € 388,80=.* Peraltro, deve essere evidenziato come le *suesposte* spese siano state conteggiate secondo il sistema del *pro rata temporis* del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (rispondente ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRSIAS)").

Ciò emerge anche dalle condizioni informative allegate al contratto ove si



riconosce la restituzione, in caso di estinzione anticipata, degli oneri “*per la quota non maturata*”.

Preme evidenziare poi come, successivamente al deposito della sentenza c.d. *Lexitor*, il Collegio di coordinamento abbia ritenuto che non vi sia una differenza ontologica tra oneri *up front* e oneri *recurring*, tutti unitariamente ricompresi nell'obbligazione restitutoria nascente *ex lege* dall'art. 125 *sexies*, secondo le regole dell'indebito oggettivo, che vale a rendere nulle le clausole contrattuali che determinano la misura e il criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione.

Ne deriva che non vi può essere a valle una disciplina differente rispetto alla omogena valutazione del criterio di calcolo degli oneri a monte.

Ciò posto, avendo la banca applicato il criterio *pro rata temporis* ai costi *recurring*, oggetto di restituzione al momento dell'estinzione del contratto, si deve ritenere valevole il medesimo criterio anche per gli oneri *up front*.

Tale constatazione – a prescindere dal richiamo operato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di merito al criterio legato all'indebito conseguente alla estinzione anticipata del rapporto, che svincolerebbe il criterio di calcolo dalle pattuizioni negoziali ed in particolare da quello dell'ammortamento – smentisce, dunque, la fondatezza della eccezione di parte appellante che invoca proprio il criterio interpretativo contrattuale.

Sotto altro profilo, non rileva quanto disposto dal nuovo II comma dell'art. 125 *sexies* - “*i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*” –



per le ragioni testé indicate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva; valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, essendosi il procedimento concluso in un'unica udienza), con distrazione a favore del difensore antistatario.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. [REDACTED]/2022 R.G., così provvede:

- 1) **RIGETTA** l'appello proposto dalla "[REDACTED] BANCA S.p.A." (P. IVA [REDACTED]);
- 2) **CONDANNA** la "[REDACTED] BANCA S.p.A.", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione a favore di [REDACTED], delle spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.702,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se prevista), da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- 3) **CONDANNA** la "[REDACTED] BANCA S.p.A.", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115/2002;
- 4) **RESPINGE** del resto.

Ferrara, 2 febbraio 2023



Sentenza n. [REDACTED]/2023 pubbl. il 02/02/2023

RG n. [REDACTED]/2022

Repert. n. [REDACTED]/2023 del 03/02/2023

Il Giudice

dr. Mauro Martinelli

